



**Comune di Fabro
(Provincia di Terni)**

REGOLAMENTO

PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO I – FINALITA’	pag. 3
Art. 1	pag. 3
Art. 2	pag. 3
Art. 3	pag. 3
Art. 4	pag. 3
TITOLO II - RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE PUBBLICHE	pag. 3
Art. 5	pag. 3
Art. 6	pag. 3
Art. 7	pag. 4
TITOLO III - RIPRESE STREAMING E ARCHIVIO COMUNALE	pag. 4
Art. 8	pag. 4
Art. 9	pag. 4
TITOLO IV - NORME FINALI	pag. 4
Art. 10	pag. 4
Art. 11	pag. 4

TITOLO I FINALITÀ

Art. 1

Il Comune di Fabro attribuisce alla diffusione audio e video (on line, radiofonica e televisiva) delle sedute del consiglio comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

Art. 2

Le riprese dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa.

Art. 3

I consiglieri, durante i lavori del consiglio, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.

Art. 4

Per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti interessati è fatto esplicito divieto di fare riprese televisive o radiofoniche di sedute nelle quali si discute sullo stato di salute o su altri dati personali definiti sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003.

TITOLO II RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE PUBBLICHE

Art.5

Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale è consentito effettuare riprese audiovisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso ad opera di emittenti e cittadini eventualmente interessati.

Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale anche alle emittenti e ai cittadini eventualmente interessati all'effettuazione delle riprese audiovisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

Art. 6

Il Sindaco, o un suo delegato, è l'autorità competente per le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale e della relativa diffusione. Lo stesso, ha il compito di:

- ordinare la sospensione o l'annullamento delle riprese in caso di disordini in aula;
- sospendere e/o impedire le riprese audiovisive qualora all'ordine del giorno vi sia la trattazione di argomenti in seduta segreta ai sensi dell'art.15 (Adunanze segrete) del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
- vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

Art. 7

Le riprese audiovisive e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web o tramite rete televisiva, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Sindaco o chi per lui, ne disponga il diniego o la sospensione o l'annullamento.

TITOLO III RIPRESE STREAMING E ARCHIVIO COMUNALE

Art. 8

Il presente regolamento attribuisce alla diffusione in streaming delle sedute pubbliche la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

Art. 9

Le trasmissioni streaming delle sedute consiliari dovranno essere svolte in diretta. Le riprese video, effettuate per conto proprio o dal soggetto affidatario del servizio per conto del Comune, dovranno poi essere messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale del comune e su apposito account Youtube ufficiale del comune. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 10

Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

ART.11

La presente disciplina avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.